

Interrogazione n. 731

presentata in data 21 novembre 2018

a iniziativa del Consigliere Volpini

“Utilizzo dei farmaci cannabinoidi da parte dei medici palliativisti”

a risposta orale

Premesso:

che la legge 38 del 2010 garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell'ambito dei LEA , al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza , la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze;

che le strutture sanitarie che erogano le cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un programma di cura individuale per il malato e la sua famiglia a tutela e promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia, non solo nella fase terminale e del fine vita;

che il sistema sanitario pubblico è orientato sempre di più verso le cure domiciliari per i malati critici rispetto al ricovero ospedaliero per consentire al paziente di vivere meglio la malattia attorniato dalle proprie cose e attorniato dalla famiglia e dagli affetti più cari;

che occorre una maggiore integrazione ospedale/ territorio per consentire una migliore interazione della rete dei servizi già esistenti con le strutture territoriali della rete delle cure palliative e della terapia del dolore attraverso la presa in carico del paziente dentro un percorso di continuità assistenziale con una valutazione complessiva e continua dei suoi bisogni;

Verificato:

che il decreto ministeriale 23 gennaio 2013, in particolare, ha inserito nella tabella II, sezione B , del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1190, i medicinali di origine vegetale a base di cannabis e che si sono aggiunti a quelli già utilizzati nella terapia del dolore;

che il decreto ministeriale 9 novembre 2015 ha disciplinato le modalità per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni magistrali di origine vegetale a base di cannabis e ne definisce la modalità di dispensazione;

che la Regione Marche si è dotata della legge n.26 del 7 agosto 2017 sull'uso terapeutico della cannabis per assicurare una più efficace risposta alla necessità di attenuare il dolore nelle persone affette da gravi patologie, nonché dei malati in fase terminale, al fine di snellire la procedura nell'applicazione della legge sarebbe auspicabile un passaggio diretto dal redattore del piano terapeutico alla farmacia dispensatrice senza il passaggio alla farmacia territoriale;

Appurato:

che nel sistema sanitario regionale sono i medici palliativisti che si occupano della terapia del dolore è quindi loro compito peculiare la somministrazione della cannabis terapeutica, essendo i professionisti a cui gli altri specialisti, ordinariamente, si rivolgono per i sintomi difficili;

che la Legge 38/2010 individuava un originario elenco di figure professionali (medici di medicina generale e medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, infermieri, psicologi e assistenti sociali) ma solo con il D.M. 4/6/2015 si definivano i criteri per la certificazione della professionalità;

Considerato:

che la figura professionale del medico palliativista è fondamentale nella gestione delle cure palliative e della terapia del dolore;

CHIEDE

al Presidente della Giunta

quali atti intende adottare affinché i medici palliativisti riconosciuti, che operano sul territorio, e nella continuità assistenziale domiciliare possano utilizzare i farmaci, cannabinoidi e non, per alleviare le sofferenze dei malati e delle loro famiglie.